

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MILANO LOVES YOU" ETS

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita a Milano, in Via Ezio Biondi1, cap. 20154, l'Associazione denominata "Milano Loves You" ETS.

Art. 2 – Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha quale obiettivo la valorizzazione e la promozione della città di Milano sul piano turistico e culturale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel d.lgs. n. 117 del 2017.

Per il perseguimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del d.lgs. 117 del 2017:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si propone, tramite rapporti, collaborazioni e partnership con la Pubblica Amministrazione, con Enti di diritto pubblico, con soggetti privati e associazioni di:

- Promuovere in maniera mirata e coordinata il territorio di Milano e le sue eccellenze, collaborando con associazioni, enti e privati che concorrono al medesimo obiettivo attraverso azioni di promozione quali campagne stampa, organizzazione di eventi e partecipazione a fiere, congressi, etc.
- Produrre e diffondere materiale editoriale e informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale
- Creare e gestire un portale internet atto a fornire ai visitatori nazionali e internazionali informazioni sulla città e sugli eventi in programma.
- Sostenere con il proprio attivo patrocinio enti privati o pubblici che già operino per il primario obiettivo della Associazione.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni, organismi o enti che perseguono finalità simili o complementari.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio Direttivo.

Inoltre, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione ai sensi dell'art. 7 CTS può porre in essere l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 – Domanda di ammissione

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti riconosciuti e non riconosciuti, nazionali e internazionali, che abbiano interesse all'attività svolta tramite il versamento della quota associativa annua fissata dal consiglio direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

La richiesta di ammissione di coloro i quali intendano far parte dell'Associazione deve essere presentata e sostenuta da almeno due soci effettivi, nonché accettata dal consiglio direttivo.

In caso di diniego dell'ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il soggetto la cui domanda di ammissione è stata rifiutata può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma precedente, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Lo status di socio è intrasmissibile.

Art.5 – Soci fondatori

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione versando la quota associativa annua fissata.

Art.6 – Soci ordinari

Sono soci ordinari coloro i quali operino nell'ambito delle aree d'interesse dell'Associazione, che abbiano interesse nell'attività svolta dalla stessa e che desiderino sostenerla con la quota associativa annua fissata dal consiglio direttivo.

L'attribuzione dello status di socio ordinario richiesta all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento all'unanimità della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è inappellabile.

L'eventuale parere contrario dovrà comunque essere motivato.

Lo status di socio non può essere trasmesso a terzi per atto tra vivi.

La quota associativa non è suscettibile di rivalutazione.

Art. 7 – Soci onorari

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soci onorari.

Sono ammissibili allo status di socio onorario le Istituzioni Pubbliche o Private e gli altri soggetti - persone fisiche o giuridiche – ammessi su istanza del consiglio direttivo con voto di maggioranza, che si siano distinte per meriti accademici o

professionali inerenti gli interessi dell'Associazione ed in grado di fornire direttamente o indirettamente supporto o contributi alle attività dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annua, ma hanno stessi diritti e doveri degli altri soci.

Art. 10 – Diritti dei soci

Tutti i soci godono dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali.

I soci hanno diritto di analizzare i libri sociali.

Art. 11 – Decadenza dei soci

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre trenta giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento degli scopi associativi, nonché nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 12 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Tesoriere;
- il Segretario;
- Organo di controllo (eventuale);
- Revisore legale dei conti (eventuale).

Art. 13 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata almeno otto giorni prima della data prescelta mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta elettronica.

Possono prendere parte all'Assemblea i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei soci presenti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli astanti.

Ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto o dell'Atto costitutivo e allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo

di 3 ad un massimo 5 consiglieri e nomina con voto a maggioranza semplice il Presidente ed il Tesoriere. Quest'ultimo può ricoprire le funzioni di vice Presidente nel caso di impedimento o assenza del Presidente.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un componente del Consiglio Direttivo quest'ultimo viene sostituito dal primo dei non eletti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, con la sola esclusione delle deliberazioni di ammissione di nuovi soci ordinari che sono adottate all'unanimità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera sulle domande di ammissione a socio;
- redige il rendiconto da sottoporre all'Assemblea;
- convoca l'Assemblea dei soci almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto o qualora lo reputerà necessario o venga richiesto da uno o più soci;
- dà attuazione alle decisioni dell'Assemblea;
- adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi, nonché la durata di appartenenza all'associazione, cui i vari versamenti danno diritto.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza

semplice.

Il Presidente rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 16 – Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende e controlla la gestione amministrativa e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Il Tesoriere viene nominato dal consiglio direttivo fondatori con voto a maggioranza semplice.

Può ricoprire le funzioni di vice Presidente nel caso di impedimento o assenza del Presidente.

Il Tesoriere rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 17 – Segretario

Il Segretario viene eletto tra i soci.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili.

Il Segretario può essere sostituito in base a decisione del Consiglio direttivo a maggioranza semplice.

Art. 18 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio Direttivo al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del CTS.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2392, 2° comma, c.c.

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico,

purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Revisore legale di conti

Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge e, in modo particolare, dall'art. 31 CTS e qualora la revisione non sia stata conferita all'Organo di Controllo, è istituito un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro.

L'Assemblea elegge i Revisori Legali dei Conti in forma monocratica o collegiale. In quest'ultimo caso l'organo di revisione è costituito da tre membri.

Al Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere.

Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Per gravi inadempienze può essere sollevato dal suo incarico con apposito atto dell'Assemblea.

Il Revisore Legale dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Art. 20 – Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 117 del 2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117 del 2017.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal d.lgs. n. 117 del 2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 21 – Libri sociali

L'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di controllo;
- d) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

L'Associazione è tenuta alla formazione di un documento (budget) all'inizio dell'esercizio e di un bilancio in forma di rendiconto per cassa annuale che è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo e depositato entro la medesima data presso il RUNTS.

Art. 22 – Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Associazione redige il bilancio in forma di rendiconto per cassa in conformità alla

modulistica prevista dal relativo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102/2020 e ha l'onere di depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, dalle raccolte di fondi.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse secondarie o strumentali.

Art. 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, il Codice del Terzo settore e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

